



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N°88 – 22 MAGGIO 2025

Riunione del 14 Maggio 2025

### **59.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

Sig. **Roberto Bechini** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA  
S.S. **ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano    Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **ROBERTO BECHINI** n.q. di Pres. p.t. della ASD Pallavolo Delfino Pescia, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva per non aver tenuto fede agli impegni pattizi assunti con il Sig. E. P. N., omettendo, in particolare, il pagamento dei compensi concordati;  
**ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA**, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente.

### **OSSERVA**

Il procedimento trae origine dall'esposto con il quale, in data 14/1/2025, il tesserato Sig. E. P. N. rappresentava all'Ufficio della Procura federale la violazione degli accordi economici intercorsi verbalmente con la ASD Pallavolo Delfino Pescia al fine di prestare, a partire dal mese di settembre 2024, attività di allenatore delle squadre di U17M e U19M con conseguente partecipazione ai campionati di categoria e di Prima Divisione M.



In particolare, il denunciante si doleva di aver ricevuto un corrispettivo minore rispetto a quello pattuito in virtù di una decisione assunta, in via unilaterale, da parte del sodalizio.

Il denunciante rappresentava come tali circostanze – unite ai vani solleciti di pagamento effettuati e alle richieste di chiarimento rimaste inevase – avevano costretto lo stesso ad interrompere il rapporto con la ASD Pallavolo Delfino Pescia con contestuale richiesta di pagamento dell'intero importo concordato e non ancora versato.

A seguito di specifica richiesta da parte della Procura, l'esponente integrava il proprio esposto con la produzione di ulteriore documentazione tesa a dimostrare l'effettivo svolgimento della propria prestazione di allenatore in favore del sodalizio incolpato.

Esaurita l'attività di indagine, in assenza di qualsivoglia difesa da parte dei prevenuti, la Procura Federale deferiva quest'ultimi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 14/5/2025.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Marco Rossini, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati con la comminazione di adeguata emenda sanzionatoria a carico del tesserato Roberto Bechini (tre mesi di sospensione da ogni attività federale) e della Società ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA (€ 500,00 di multa).

Compariva, altresì, il sig. Bechini il quale, precisando preliminarmente la propria posizione tesserativa (Presidente p.t. all'epoca dei fatti oggetto di contestazione ed attuale Vice Presidente del sodalizio ASD Pallavolo Delfino Pescia) e pur evidenziando di non essere a conoscenza degli accordi verbali intercorsi tra i dirigenti della società ed il sig. N., non negava l'attività professionale da quest'ultimo svolta, riferendo di aver effettuato un ulteriore bonifico di pagamento (in data successiva alla presentazione dell'esposto, della conclusione indagini e del deferimento) e di aver in effetti un'esposizione debitoria nei confronti del denunciante ancora da regolare.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno premettere come il Collegio non sia chiamato a dirimere una controversia di natura pattizia intercorsa tra le Parti (in relazione al *an debeatur* e/o al *quantum debeatur*), quanto a valutare se il contegno tenuto dagli incolpati sia stato posto in osservanza (o meno) dei regolamenti federali.



Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le dichiarazioni delle parti, ritiene che la condotta posta in essere dai prevenuti sia antiregolamentare e, quindi, meriti la sanzione così come determinata nel dispositivo.

L'attività di allenatore prestata dal sig. N. in favore della ASD Pallavolo Delfino Pescia non solo è stata oggetto di prova documentale, ma non è stata in alcun modo oggetto di contestazione.

Il tenore confessorio delle dichiarazioni rese in sede di udienza da parte del sig. Bechini completa, poi, il compendio probatorio necessario alla dichiarazione di responsabilità di entrambi gli incolpati.

Ed invero, il sig. Bechini – Presidente p.t. all'epoca dei fatti – ha confermato lo svolgimento dell'attività da parte del sig. N. e, pur asserendo di non essere a conoscenza (nei dettagli) degli accordi intercorsi tra lo stesso e la dirigenza societaria, ha espressamente riferito in ordine agli usuali rimborsi spese dovuti e versati agli allenatori (ed allo stesso N.) anche se in una misura leggermente inferiore (€ 700,00) da quella oggetto di contesa (€ 900,00).

Il Bechini ha, altresì, rappresentato (pur non fornendone evidenza documentale) che il sodalizio, in adempimento alle pattuizioni verbali intercorse con il sig. N., avrebbe disposto – nelle more del presente procedimento e successivamente all'azione disciplinare attivata con l'esposto – un ulteriore bonifico di pagamento evidenziando che *“c'è ancora qualcosa da saldare, ma di importo minore”*.

Le dichiarazioni rese dal sig. Bechini confermano la sussistenza dei fatti di cui al capo di incolpazione e la violazione regolamentare.

Essendo integrati gli estremi di una responsabilità disciplinare a carico di entrambi gli incolpati, nel determinare la sanzione da comminare nella misura indicata nel dispositivo, il Collegio ha, in ogni caso, tenuto conto del collaborativo comportamento processuale tenuto dal tesserato in proprio e n.q.

### **PQM**

Dispone:

- 1) La sanzione della sospensione per mesi due da ogni attività federale del tesserato Roberto Bechini
- 2) La sanzione della multa pari ad € 200,00 (duecento/00) a carico della ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA in persona del Presidente p.t.

Roma, 22 Maggio 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Maggio 2025